Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 ottobre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1145.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1164 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1718; 24 luglio 1942, n. 923 e 5 settembre 1942, n. 1391, e con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 123;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 47 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di perfezionamento in ingegneria nucleare « Giovanni Agnelli », con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 48. — Il corso di perfezionamento in ingegneria nucleare « Giovanni Agnelli » ha la durata di un anno accademico e comprende i seguenti insegnamenti:

fisica nucleare;
chimica degli impianti nucleari;
tecnologie nucleari;
reattori nucleari;
impianti nucleari.

Esso sarà inoltre integrato da insegnamenti monografici o da cicli di conferenze sulla protezione dalle radiazioni, sull'impiego dei traccianti e su quegli altri argomenti speciali che il continuo sviluppo della scienza dell'energia nucleare richiederà.

Detti speciali insegnamenti integrativi saranno ogni anno precisati dal Consiglio della Facoltà di ingegneria ed indicati sull'apposito manifesto del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1146.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con i regi decreti 2 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205; 5 settembre 1942, n. 1239; 24 ottobre 1942, n. 1651; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128; 11 aprile 1951, n. 472; 27 ottobre 1951, n. 1675; 14 marzo 1952, n. 768; 11 marzo 1953, n. 457; 6 ottobre 1953, n. 1110; 14 settembre 1954, n. 1009; 26 ottobre 1954, n. 1203; 4 febbraio 1955, n. 117; 27 luglio 1955, n. 803; 20 settembre 1955, n. 942 e 20 settembre 1955, n. 950;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 75. — Nel primo capoverso dopo la parola « igiene » sono aggiunte le seguenti: in « gastroenterologia » ed in « anestesiologia ».

Dopo l'art. 91 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in « gastroenterologia » ed in « anestesiologia ».

Scuola di perfezionamento in gastroenterologia

Art. 92. — La scuola ha la durata di due anni: il numero degli iscritti è limitato a sei per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° anno:
Anatomia normale;
Fisiologia;
Anatomia patologica;
Metodologia e diagnostica di laboratorio;
Batteriologia e parassitologia;
Patologia e semeiotica segmentaria;
Alimentazione e fattori nutritivi;
Clinica generale e speciale dei singoli segmenti (biennale);
Radiologia (biennale);
Stomatologia (semestrale);
Esofagogastrologia (semestrale);
Proctologia (semestrale).

2° anno:
Tecnica e istologia bioptica;
Terapia generale e speciale;
Chirurgia dell'apparato digerente;
Clinica generale e speciale dei singoli segmenti (biennale);
Radiologia (biennale);
Endoscopia (semestrale);
Enzimologia speciale alimentare e nutritiva (semestrale);
Epatologia (semestrale);
Pancreatologia (semestrale);
Idrologia (semestrale).

Per l'ammissione al secondo anno di corso gli iscritti dovranno aver superato gli esami del primo anno ed un colloquio per le materie biennali.

Scuola di perfezionamento in anestesiologia

Art. 93. — La scuola ha la durata di due anni: il numero degli iscritti è limitato a cinque per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° anno:
Anatomia;
Fisiologia;
Fisica;
Biochimica;
Patologia generale;
Farmacologia;
Anestesiologia.

2° anno:
Fisiologia;
Farmacologia;
Patologia generale;
Cardiologia;
Broncopneumologia;
Anestesiologia.

Per l'ammissione al secondo anno di corso gli iscritti dovranno aver superato gli esami di anatomia, fisica, biochimica ed i colloqui di fisiologia, di farmacologia e di patologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 53. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 settembre 1956, n. 1147.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469; 24 ottobre 1942, n. 1652; e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 386; 30 ottobre 1952, n. 4558; 11 marzo 1953, n. 546; 11 marzo 1953, n. 756; 6 ottobre 1953, n. 1089; 23 marzo 1954, n. 743; 10 aprile 1954, n. 737; 26 ottobre 1954, n. 1294; 11 aprile 1955, n. 625; 2 agosto 1955, n. 909 e 4 ottobre 1955, n. 1085;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 31. — Il secondo comma è abrogato.

Art. 33. — E' sostituito dal seguente:

« Il Consiglio direttivo del seminario è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà giuridica; esso elegge, nel proprio seno, un direttore con facoltà di conferma ».

Art. 38. — Il secondo comma è così modificato:

« Gli Istituti sono retti dal Consiglio dei rispettivi professori di ruolo e non di ruolo, con un direttore nominato ogni anno dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza ».

Art. 89. — *Agli insegnamenti complementari* del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « chimica farmaceutica applicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. **1148**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152, 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, n. 570; 25 agosto 1953, n. 834; 26 ottobre 1954, n. 1232; 12 febbraio 1955, n. 34; 30 giugno 1955, n. 694; 19 luglio 1955, n. 760; 27 luglio 1955, n. 784 e 4 ottobre 1955, n. 962;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — Agli insegnamenti attribuiti all'Istituto di studi economici, finanziari e statistici annesso alla Facoltà di scienze politiche, è aggiunto quello di « statistica ».

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « letterature popolari ».

Art. 62. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « letterature popolari ».

Art. 101. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « chimica farmaceutica applicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 50. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. **1149**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con i regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2395; 30 ottobre 1930, n. 1771, 22 ottobre 1931, n. 1421; 27 ottobre 1932, n. 2078; 26 ottobre 1933, n. 2378; 16 ottobre 1934, n. 2080; 1° ottobre 1936, n. 1940; 9 maggio 1939, n. 1091; 5 ottobre 1939, n. 1645, e 2 ottobre 1940, n. 1472; con decreti del Presidente della Repubblica 6 aprile 1948, n. 758; 30 ottobre 1949, n. 1139; 31 agosto 1951, n. 1312; 26 gennaio 1954, n. 8; 31 luglio 1954, n. 959 e 4 febbraio 1955, n. 118;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « ragioneria generale ed applicata ».

Dopo l'art. 28, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione, presso la Facoltà di giurisprudenza, della « Scuola di perfezionamento in discipline bancarie » e della « Scuola per l'assistenza sociale », con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO VI

Scuola di perfezionamento in discipline bancarie

Art. 29. — Nella Facoltà di giurisprudenza è istituita la scuola di perfezionamento in discipline bancarie alla quale sono ammessi i laureati in giurisprudenza.

Art. 30. — Il direttore della scuola e i professori sono nominati dal rettore su proposta conforme del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza. Il direttore può essere prescelto anche fra i professori non di ruolo.

Art. 31. — Il Consiglio della scuola di perfezionamento si compone del direttore che lo presiede e di tutti i professori appartenenti alla scuola. Il Consiglio provvede in materia didattica relativamente alla scuola, salvo i casi riservati al Consiglio di facoltà o ad altre autorità accademiche, per legge, per regolamento o per statuto.

Il Consiglio della scuola deve riunirsi ogni anno entro il mese di ottobre per esaminare, coordinare e approvare i programmi dei docenti, da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre e per deliberare l'orario delle lezioni. I programmi approvati e l'orario devono essere pubblicati a cura dell'Università prima dell'inizio dei corsi e distribuiti agli iscritti.

Art. 32. — Il numero massimo delle iscrizioni annualmente consentite è di trenta, ma può essere ridotto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, su proposta dei Consigli della scuola e della facoltà, sentito il Senato accademico.

L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami. I laureati in giurisprudenza che non abbiano superato gli esami di statistica e di ragioneria generale e applicata dovranno superare queste prove presso l'Università di Siena. La Commissione giudicatrice, composta di cinque membri, è nominata dal rettore su proposta del Consiglio della scuola e del Consiglio di facoltà.

Art. 33. — Il corso degli studi ha la durata di due anni e gli insegnamenti sono i seguenti:

1) Legislazione sulle banche, sulle Borse e sul risparmio;
2) Contratti di banca e di Borsa;
3) Economia politica monetaria e creditizia (biennale);
4) Statistica applicata;
5) Tecnica delle operazioni di banca e di Borsa;
6) Economia tecnica e legislazione del commercio internazionale;
7) Ragioneria ed economia aziendale applicata alle banche;
8) Tecnica dei finanziamenti e delle analisi di bilancio (semestrale);
9) Tecnica della revisione contabile (semestrale);
10) Tecnica delle indagini sulle prospettive economiche delle imprese finanziarie (semestrale);
11) Organizzazione bancaria con esercitazioni sulle operazioni bancarie (biennale);
12) Relazioni col pubblico (semestrale);
13) Lingua inglese (biennale).

Nel regolamento gli insegnamenti sono ripartiti in due anni.

Art. 34. — La frequenza ai corsi e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria e i docenti hanno il dovere di registrare le assenze.

Art. 35. — Gli esami di profitto sono sostenuti al termine di ogni anno in due sessioni per tutte le materie prescritte. Gli esami biennali importano un esame scritto ed un esame orale alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso al secondo anno il perfezionando deve avere superato tutti gli esami del primo anno.

L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta relativa ad un argomento economico, di tecnica bancaria o giuridico

A coloro che siano stati approvati in tutti gli esami prescritti è rilasciato il diploma di perfezionamento in discipline bancarie.

Art. 36. — Le tasse per le iscrizioni ai corsi e gli eventuali contributi sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Consiglio della scuola e del Consiglio di facoltà, sentito il Senato accademico. La tassa di diploma è fissata in L. 6000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Tutte le tasse sono devolute all'Amministrazione universitaria, ad eccezione di quella di diploma.

Art. 37. — Il Consiglio d'amministrazione delibera le retribuzioni a favore del personale insegnante e ogni altro eventuale compenso relativo al funzionamento della scuola.

Ogni spesa relativa alla scuola di perfezionamento in discipline bancarie è a carico del bilancio universitario e deve essere integralmente coperta con i contributi degli enti locali.

Art. 38. — La scuola potrà avere un suo regolamento da proporsi dal Consiglio della scuola stessa e da approvarsi dal Consiglio di facoltà.

Scuola per l'assistenza sociale

Art. 39. — Nella Facoltà di giurisprudenza è istituita una « Scuola per l'assistenza sociale » ai sensi dell'art. 20, lettera *a*) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

La scuola si propone di preparare all'esercizio della professione d'assistente sociale mediante l'insegnamento teorico delle discipline necessarie e la sua integrazione con le opportune esercitazioni pratiche.

La scuola conferisce il diploma di assistente sociale.

Art. 40. — La scuola ha sede presso l'Università di Siena e gode d'autonomia con effetti puramente amministrativi e didattici.

I proventi della scuola, costituiti dalle tasse scolastiche, dal contributo annuo stanziato dal Consiglio d'amministrazione dell'Università di Siena e dagli eventuali contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati interessati al funzionamento della scuola sono amministrati separatamente dalle entrate universitarie. La scuola ha un proprio bilancio che viene approvato dal Consiglio d'amministrazione dell'Università quale allegato del bilancio universitario.

Art. 41. — La scuola ha un proprio Consiglio di amministrazione formato:

a) dal rettore dell'Università;

b) da quattro professori di ruolo dell'Università di Siena di cui tre designati dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza ed uno dal Consiglio della Facoltà di medicina, tutti nominati dal rettore;

c) dal direttore della scuola;

d) da quattro rappresentanti degli enti od istituti finanziatori e di enti od organizzazioni interessate al funzionamento della scuola nominati, su designazione di questi, dal rettore.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 42. — Il Consiglio di amministrazione della scuola:

a) delibera le proposte di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione dell'Università;

b) delibera tutte le proposte aventi effetti finanziari, relativi alla scuola, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione dell'Università;

c) approva il regolamento interno su proposta del Consiglio dei professori della scuola.

Art. 43. — Il Consiglio dei professori della scuola è composto dal preside della Facoltà di giurisprudenza che lo presiede e dai docenti della scuola.

Il Consiglio delibera su tutte le proposte di natura didattica o disciplinare relative alla scuola.

Il Consiglio della scuola deve riunirsi ogni anno entro il mese d'ottobre per esaminare, coordinare e approvare i programmi dei docenti, da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre e per deliberare l'orario delle lezioni. I programmi approvati e l'orario devono essere pubblicati a cura dell'Università prima dell'inizio dei corsi.

Art. 44. — Il direttore della scuola è il preside della Facoltà di giurisprudenza.

Il Consiglio dei professori della scuola, su proposta del direttore, può nominare un vice direttore scelto tra i docenti della scuola. Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola e ne assicura la disciplina.

Art. 45. — I docenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del direttore approvata dal Consiglio dei professori e dal Consiglio di amministrazione della scuola per la durata dell'anno accademico.

Delle nomine è data comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

I docenti debbono essere scelti fra professori di ruolo, professori incaricati, liberi docenti e assistenti di ruolo dell'Università di Siena e di altre Università. Soltanto in casi eccezionali l'insegnamento di speciali materie potrà essere affidato a persone estranee all'Università fornite di particolare competenza.

Art. 46. — Un aiuto, incaricato delle esercitazioni pratiche, è permanentemente addetto alla cattedra del « servizio sociale ».

Art. 47. — Gli uffici d'amministrazione e di segreteria dell'Università funzionano da uffici di amministrazione e di segreteria della scuola.

Art. 48. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di due anni.

L'anno d'insegnamento ha inizio il 1° novembre di ogni anno.

Ai fini scolastici il periodo delle lezioni di ciascun anno è ripartito in due corsi di eguale durata, il primo *dei quali va dal 1° novembre al 28 febbraio e il secondo* dal 15 marzo al 15 luglio.

Art. 49. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) per il primo corso:

1) Istituzioni di diritto privato (con particolare riguardo al diritto delle persone e della famiglia);

2) Istituzioni di diritto pubblico (con particolare riguardo all'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato);

3) Legislazione del lavoro;

4) Metodologia statistica e statistica dei fenomeni sociali;

5) Elementi di economia e di politica agraria;

6) Biologia e anatomia (elementari);

7) Psicologia;

8) Teoria del servizio sociale;

b) per il secondo corso:

1) Diritto all'assistenza sociale, legislazione sanitaria e scolastica;

2) *Diritto agrario (con particolare riguardo alla* riforma fondiaria e alla politica agraria);

3) Legislazione del lavoro;

4) Elementi di fisiologia (con particolare riferimento all'alimentazione);

5) Elementi d'economia e politica agraria;

6) Psicologia rurale;

7) Igiene;

8) Teoria del servizio sociale (con particolare riguardo all'agricoltura);

c) per il terzo corso:

1) Elementi di diritto penale, penitenziario e di procedura penale (con particolare riguardo alla criminalità dei minorenni);

2) Diritto sindacale del lavoro e dell'emigrazione;

3) La cooperazione agricola;

4) Pedagogia;

5) Medicina del lavoro;

6) Puericultura;

7) *Igiene applicata all'agricoltura;*

8) Servizio sociale (tecnica ed esercitazioni);

d) per il quarto corso:

1) La riforma agraria e la bonifica;

2) L'educazione degli adulti (con particolare riferimento all'ambiente rurale);

3) Teoria e tecnica dell'orientamento professionale e politica dell'occupazione;

4) Studio e profilassi delle malattie sociali;

5) Elementi di psichiatria e criminologia;

6) Servizio sociale (tecnica ed esercitazioni con particolare riguardo al servizio sociale negli enti di riforma).

La durata di ciascun corso è fissata in venti lezioni.

Le esercitazioni comprendono gite ad uffici pubblici, organizzazioni sindacali, istituti assistenziali ed aziende ed anche la permanenza *continuativa, a titolo di tirocinio*, negli enti di riforma.

Art. 50. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione degli istituti tecnici e commerciali.

Art. 51. — Gli esami di profitto su ciascuna materia vengono sostenuti al termine di ciascun corso.

Per le materie, che abbiano sviluppo organico in più di un corso, gli esami sono sostenuti al termine dell'ultimo corso di insegnamento.

L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta e in un colloquio.

A coloro che siano approvati in tutti gli esami prescritti viene rilasciato il diploma di assistente sociale.

Art. 52. — Il numero massimo delle iscrizioni annualmente consentite è di trenta (30), ma può essere ridotto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Università, su proposta dei Consigli d'amministrazione e dei professori della scuola. L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami.

Art. 53. — Le tasse per le iscrizioni ai corsi e gli eventuali contributi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio dei professori e del Consiglio di amministrazione della scuola.

La tassa di diploma è fissata in L. 6000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 54. — La scuola potrà avere un regolamento da approvarsi dal Consiglio di amministrazione della scuola stessa su proposta del Consiglio dei professori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 54. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1150.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035; modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1° ottobre 1931, n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1° ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, numero 1075; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreti del *Presidente della Repubblica* 23 settembre 1949, n. 817; 28 aprile 1951, n. 955; 19 giugno 1951, n. 709; 26 aprile 1954, n. 739; 1° marzo 1955, n. 223; 2 agosto 1955, n. 877; 4 ottobre 1955, n. 1104 e 16 marzo 1956, n. 431;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 141, sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 142. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.

Art. 143. — La durata del corso degli studi è di anni cinque.

Art. 144. — Gli insegnamenti, distinti in fondamentali e complementari, sono, per ciascun anno di corso, i seguenti:

Anno 1°

Insegnamenti fondamentali:

1) Anatomia topografica;
2) Fisiologia;
3) Patologia chirurgica;
4) Igiene ospedaliera;
5) Clinica chirurgica.

Insegnamenti complementari:

1) Semeiotica chirurgica;
2) Anestesiologia;
3) Ricerche di laboratorio.

Anno 2°

Insegnamenti fondamentali:

1) Patologia generale;
2) Patologia chirurgica;
3) Anatomia patologica;
4) Radiologia applicata alla chirurgia;
5) Clinica chirurgica.

Insegnamenti complementari:

1) Medicina operatoria.

Anno 3°

Insegnamenti fondamentali:

1) Anatomia patologica;
2) Clinica chirurgica.

Insegnamenti complementari:
1) Ortopedia-traumatologica;
2) Otorinolaringologia.

Anno 4°

Insegnamenti fondamentali:
1) Medicina legale delle lesioni chirurgiche;
2) Clinica chirurgica.

Insegnamenti complementari:
1) Odontoiatria.

Anno 5°

Insegnamenti fondamentali:
1) Clinica chirurgica.

Insegnamenti complementari:
1) Chirurgia d'urgenza.

Art. 145. — L'allievo per essere ammesso al corso immediatamente superiore deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza e deve avere superato tutti gli esami fondamentali del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 52. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1151.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772; 1° ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1° ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1° agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178; 21 gennaio 1943, n. 21, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735; e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 27 ottobre 1951, n. 1701; 31 agosto 1951, n. 1824; 25 luglio 1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, n. 4013; 27 marzo 1954, n. 734; 24 settembre 1954, n. 1135; 4 febbraio 1955, n. 116 e 24 luglio 1955, n. 801;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
a) « demografia »;
b) « organizzazione aziendale »;
c) « contabilità nazionale ».

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di « fisica nucleare ».

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di « fisica nucleare ».

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico e indirizzo organico-biologico) è aggiunto quello di « strutturistica chimica ».

Art. 58. — Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Gli esami di chimica generale ed inorganica e chimica organica devono precedere gli esami di zoologia e di fisiologia generale.

L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere l'esame di mineralogia ».

Art. 70. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « biochimica applicata ».

Art. 71. — E' sostituito dal seguente:

« Lo studente non può sostenere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica, se non dopo aver superato quelli di chimica generale ed inorganica, di fisica e di anatomia umana. Inoltre, l'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quelli di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, l'esame di chimica organica deve precedere quello di chimica farmaceutica e tossicologica.

L'esame di farmacologia e farmacognosia non può essere sostenuto senza che lo studente abbia prima superato gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 47. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1956, n. 1152.

Ratifica di alcuni acquisti di immobili effettuati in epoche varie dall'Ente autonomo magazzini generali di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto 28 agosto 1924, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1924, al n. 9/385 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1924, con il quale venne riconosciuto giuridicamente l'Ente autonomo magazzini generali di Verona;

Vista l'istanza 10 novembre 1952 del presidente dell'Ente autonomo suddetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Sono ratificati a tutti gli effetti gli acquisti di immobili effettuati in epoche varie dall'Ente autonomo magazzini generali di Verona, in virtù dei contratti 11 settembre 1944, n. 31750 R. M. del comune di Verona; 8 marzo 1949, n. 34387 R. M. del comune di Verona; 16 dicembre 1949, n. 8574 rep. gen. notaio Lino Zamboni di Verona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1956

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 44. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1956.

Sostituzione di un membro della Commissione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto il decreto 14 marzo 1946, n. 2718, concernente norme per la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto 5 agosto 1954, n. 410916, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1954, registro n. 21 Finanze, foglio n. 35, con il quale è stata nominata la Commissione degli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, indetti con lo stesso decreto;

Vista la nota 28 giugno 1956, n. 3858, con la quale l'Associazione nazionale degli esattori e dei ricevitori delle imposte dirette comunica che il comm. Ducci Gino, membro della predetta Commissione in rappresentanza della categoria, è deceduto il 23 giugno 1956 e ne propone la sostituzione con il dott. Silvestrini Elio, segretario generale dell'A.N.E.R.T.;

Ritenuta la necessità di procedere alla proposta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Silvestrini Elio è nominato membro della Commissione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, indetti con decreto 5 agosto 1954, n. 410916, in sostituzione del comm. Ducci Gino, deceduto il 23 giugno 1956.

Roma, addì 2 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1956
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 356

(5155)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Prato Carnico, Rigolato e Sutrio, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tolmezzo, in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Prato Carnico, Rigolato e Sutrio, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tolmezzo, in provincia di Udine;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° dicembre 1956 per i comuni di Prato Carnico, Rigolato e Sutrio, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tolmezzo, in provincia di Udine.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1956
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 22. — RIZZA

(5143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Revoca di registrazione o autorizzazione di specialità medicinali

Elenco n. 5.

Art. 27, n. 1, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478

Chloro-Calcion vitaminizzato fiale 10 × 5 cc., uso orale (cat.) Ditta E. Granelli Milano. — Reg. n. 3501/B del 28 dicembre 1953, revoca n. 841/R del 30 giugno 1956.

Pomata L.P.B. alla penicillina con sulfamide Braglia Milano. — Reg. n. 4089/A dei 4 maggio 1954, revoca n. 842/R del 30 giugno 1956.

Hepafer B1 con vitamina B12 cat. fiale 10 × 2 cc. La Farmochimica Italiana Milano. — Reg. n. 3696 del 4 marzo 1955, revoca n. 843/R del 30 giugno 1956.

Ovar Etinil Sofos confetti Vecchi & Piam Genova. — Reg. n. 4325 del 22 dicembre 1950, revoca n. 844/R del 30 giugno 1956.

Percalcina vitaminica - fiale 5 × 10 cc. + 1 × 1 cc. (cat.) Salfrea di G. Ferraris Roma. — Reg. n. 2123 del 15 giugno 1949, revoca n. 845/R del 30 giugno 1956.

Lattuvina PP. categoria fiale 10 × 5 cc. Savoma Medicinali Parma. — Reg. n. 2346/A del 23 agosto 1950, revoca n. 846/R dei 30 giugno 1956.

Gastrofene - sciroppo A.F.I. Alessandria. Autorizzazione provvisoria del 21 novembre 1934, revoca n. 852/R del 6 luglio 1956.

Ergal semplice fiale 1 cc. e categ. con stricnina e con atropina Ist. Opoterapico Nazionale Pisa. Autorizzazione provvisoria del 22 agosto 1938, revoca n. 853/R del 6 luglio 1956.

Nevroline scatola 24 biscotti scatola 40 biscotti P. H. Bologna. — Autorizzazione provvisoria del 23 ottobre 1936, revoca n. 854/R del 6 luglio 1956.

Calciovigor C+D compresse 20 da gr. 0,50 Farmavigor Milano. — Reg. n. 3924 del 21 ottobre 1950, revoca n. 864/R del 10 agosto 1956.

Vaccino antiasmatico (*Stené*) Galdi R. Milano. — Reg. s. n., revoca n. 880/R del 18 agosto 1956.

Vaccino antipneumonico (*Stené*) Galdi R. Milano. — Reg. s. n., revoca n. 881/R del 18 agosto 1956.

Vaccino antigrippale (*Stené*) Galdi R. Milano. — Reg. s. n., revoca n. 882/R del 18 agosto 1956.

Pandipan sciroppo flacone 150 cc. Sodini Adelaide Roma. — Reg. lett. M.I. n. 20400.5.55.85 del 12 aprile 1940, revoca n. 884/R del 21 agosto 1956.

Art. 27, n. 4, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478

P A R Prof. G. Mezzadroli Bologna. — Reg. lett. M.I. n. 20400.5.11.1 del 13 febbraio 1933, revoca n. 817/R del 21 maggio 1956.

Iodopurol sciroppo gocce fiale 1° e 2° Ist. Neoterapico Lombardo - Broni (Pavia). — Reg. lett. M.I. n. 20400.5.38.343 del 23 ottobre 1936, revoca n. 865/R dell'11 agosto 1956.

Proteinal Ist. Neoterapico Lombardo Broni (Pavia). — Reg. lett. M.I. n. 20400.5.38.343/00754 del 7 giugno 1934, revoca n. 866/R dell'11 agosto 1956.

Trical sciroppo e fiale - Ist. Neoterapico Lombardo - Broni (Pavia). — Lett. M.I. n. 20400.5.38.343/6460 del 29 novembre 1939, revoca n. 867/R del 13 agosto 1956.

Rinocaina Frat. Stefani Montecatini Terme (Lucca). — Reg. s. n., revoca n. 874/R del 13 agosto 1956.

Iodozin - gengivario Frat. Stefani Montecatini Terme (Lucca). — Reg. s. n., revoca n. 875/R del 13 agosto 1956.

(5108)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 31 agosto 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Clyde H. Small, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(5113)

In data 31 agosto 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rudolf Marinette, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(5114)

In data 31 agosto 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Fred Exton Jr. Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(5115)

In data 31 agosto 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jean Felix Charvet, Console generale di Francia a Firenze, con giurisdizione sulle provincie di Arezzo, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Modena, Parma, Pesaro-Urbino, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Siena, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.

(5118)

In data 31 agosto 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lee R. Johnson, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(5116)

In data 8 settembre 1956 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Fabrizio Imbert, Console onorario del Messico a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e sull'Isola della Sardegna.

(5117)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « zoologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « zoologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5156)

Vacanza della cattedra di « storia dell'arte medioevale e moderna » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « storia dell'arte medioevale e moderna », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5157)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte, di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	ARNO' Giambattista fu Annibale	Avetrana	3.11.17		(terzo residuo		quota Ente)	389.464 —	385.000	—
2	BRUNO Giovanni e Pietro fu Michele	Gravina	24.45.09		Id.		Id.	1.748.238 —	1.745.000	20-10-55
3	CARACCIOLO Anna fu Marino	Santeramo	26.32.16		Id.		Id.	4.051.288,50	4.050.000	—
4	CARROZZO Maria fu Rodolfo	Brindisi	3.63.48		Id.		Id.	2.442.534,40	2.440.000	—
5	CHIRO' Maria Amelia Battistina fu Michele	San Nicandro Garganico	25.00.01		Id.		Id.	4.727.705,55	4.725.000	—
6	CINEFRA Vincenzo fu Francesco	Castellaneta	1.61.48		Id.		Id.	159.222 —	155.000	—
7	DE NOTARISTEFANO Franceso fu Lorenzo	Massafra	38.15.46		Id.		Id.	9.920.199 —	9.920.000	21- 3-56
8	GIOVINAZZI Raffaele fu Nicola	Castellaneta	11.77.29		Id.		Id.	934.184,10	930.000	9-10-54
9	GIULIO Francesca fu Nicola	Nardò	108.88.94		Id.		Id.	8.356.289,85	8.355.000	15-11-54
10	GRASSI Vincenzo fu Nicola	Nardò	5.86.31		Id.		Id.	1.389.772,80	1.385.000	—
11	GUARINI Carlo fu Giovanbattista	Torchiarolo	27.49.96		Id.		Id.	9.232.427,80	9.230.000	1- 2-56 su lire 3.770.051
12	IATTA Giovanni fu Giuseppe	Bitonto	32.49.83		Id.		Id.	12.203.953 —	12.200.000	—
13	« ISTITUTO FONDI RUSTICI » SOCIETÀ AGRICOLA INDUSTRIALE ITALIANA, con sede in Roma	Brindisi	136.84.12		Id.		Id.	53.349.269,15	53.345.000	21-12-55
14	LENTI Vincenza fu Oronzo, maritata BASILE	Avetrana	4.04.99		Id.		Id.	823.454,60	820.000	30-11-55
15	MALFATTI Gioacchino fu Giuseppe	Nardò	11.24.40		Id.		Id.	1.474.088,40	1.470.000	27- 3-56
16	PORRO-REGANO Nicola fu Felice	Andria	10.60.73		Id.		Id.	2.453.299,35	2.450.000	—
17	TERRIBILE Pompeo fu Antonio	Brindisi	61.66.17		Id.		Id.	17.620.061,85	17.620.000	—
18	VISCONTI DI MODRONE Marcello fu Uberto	Pisticci	150.27.69		Id.		Id.	10.988.952,95	10.985.000	22-11-55
19	VITALE Guglielmo fu Gennaro	Stigliano	29.81.87		Id.		Id.	1.786.415,90	1.785.000	22- 5-56
20	BERLINGIERI Marcella di Alfredo	Cerignola	22.98.30		Id.		Id.	2.330.465,80	2.330.000	—

Roma, addì 3 ottobre 1956

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(4967)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di varianti al piano parziale di ricostruzione di Torino, relativo alla sistemazione delle zone I e II, rinviate a nuovo studio col decreto Ministeriale 6 agosto 1951, n. 993.

Con decreto Ministeriale 13 ottobre 1956, n. 2763, è stato approvato — previa decisione sulle opposizioni presentate, con gli stralci e le modifiche di cui alle premesse del decreto medesimo — un progetto di varianti al piano parziale di ricostruzione di Torino, vistato in due planimetrie in scala 1:2000, quattro in scala 1:1500 e una in scala 1:750.

Per l'esecuzione del citato progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione originario che — giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(5151)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1963

Si notifica che il giorno 15 novembre 1956, dopo le ore 10 e cioè appena ultimate le operazioni per l'ammortamento delle serie dei due Prestiti della ricostruzione, presso la Direzione generale del debito pubblico in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio da L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1963 alla 20ª/1963) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° gennaio 1963, emesse in base alle leggi 16 ottobre 1953, n. 799, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 31 dicembre 1953.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di novembre alle ore 10, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 ottobre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(5133)

Ottava estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli 3,50 % e 5 % del Prestito della ricostruzione

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1956, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ottava estrazione delle sei serie (tre per ciascuna specie del debito) di titoli del Prestito della ricostruzione, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1957.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(5132)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	239529	13.425 —	Ghirlanda *Emilio* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Allodi Andreina fu Emilio vedova Ghirlanda, dom. a Tradate (Varese).	Ghirlanda *Emilia* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	211754	2.000 —	Ferri *Rita* fu Luigi, moglie di Spizzico Vincenzo fu Giuseppe, dom. in Milano.	Ferri *Anna Maria Rita* fu Luigi, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1960)	170	4.250 —	Trigona Teresa fu *Antonio* moglie di Tagliavia Giacomo fu Filippo, dom. a Palermo. Vincolata per dote.	Trigona Teresa fu *Antonino*, ecc., come contro.
Id.	706	3.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1962)	591	70.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1959)	8207	10.000 —	Trigona Teresa fu *Principe Benedetto* moglie di Tagliavia Giacomo fu Filippo, dom. a Palermo. Vincolata per dote.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 ottobre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(4909)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 22 ottobre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,89	624,90	624,92	624,94	624,845	624,87	624,87	624,90	624,90	624,90
$ Can.	641,15	641,25	641,50	641,125	641 —	641,12	641,25	641,125	641 —	641 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,77	145,75	145,75	145,80	145,73	145,80	145,80	145,81
Kr. D.	90,66	90,67	90,70	90,655	90,66	90,62	90,66	90,66	90,66	90,65
Kr. N.	87,70	87,69	87,73	87,69	87,70	87,69	87,68	87,71	87,71	87,70
Kr. Sv.	121,15	121,16	121,18	121,18	121,15	121,12	121,15	121,17	121,17	121,15
Fol.	164,93	164,95	165 —	165,02	165,025	164,93	164,97	164,94	164,94	165,05
Fr. B.	12,545	12,55	12,5525	12,55125	12,5537	12,55	12,54625	12,548	12,54	12,55
Fr. Fr.	178,35	178,40	178,44	178,41	178,36	178,37	178,41	178,41	178,41	178,38
Fr. Sv. acc.	143,35	143,35	143,39	143,38	143,39	143,36	143,36	143,39	143,39	143,35
Lst.	1753,65	1753,875	1753,625	1754 —	1753,75	1753,65	1754 —	1754,125	1754,125	1753,75
Dm. occ.	149,76	149,76	149,78	149,785	149,75	149,75	149,77	149,78	149,78	149,78

Media dei titoli del 22 ottobre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,15
Id. 3,50 % 1902	59,30
Id. 5 % 1935	84,95
Redimibile 3,50 % 1934	79,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,95
Id. 5 % 1936	95,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1956

1 Dollaro USA	624,905
1 Dollaro canadese	641,187
1 Franco svizzero lib.	145,74
1 Corona danese	90,655
1 Corona norvegese	87,685
1 Corona svedese	121,165
1 Fiorino olandese	164,995
1 Franco belga	12,549
100 Franchi francesi	178,41
1 Franco svizzero acc.	143,37
1 Lira sterlina	1754 —
1 Marco germanico	149,777

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto	» 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

1. Al punto 7 della tabella delle concessioni d'importazione temporanea, elencate all'art. 2 del decreto Ministeriale 30 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249, del 2 ottobre 1956, la dicitura (*v. decreto* 1182) deve leggersi: (*voce doganale* 1182).

2. Con l'art. 3 del decreto medesimo deve intendersi modificato *il contingente indicato al n.* 11 *del precedente art.* 2.

(5147)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signora Pellizon Zora Albina in Kersevan, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio di data 25 novembre 1931, n. 50/77-p., nella forma originaria e precisamente da Pellizon in Pelicon;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 25 novembre 1931, n. 50/77-p., nel senso che il cognome della signora Pellizon Zora Albina in Kersevan fu Adamo e della fu Cotic Angela, nata a Hammerhof (Austria) il 18 ottobre 1918 e residente a Savogna d'Isonzo, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Pelicon.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 28 settembre 1956

p. *Il prefetto*: LORICCHIO

(5090)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto n. 721-3ª San., in data 31 dicembre 1955, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificati con gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Caruso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Scandura dott Salvatore, medico provinciale;

Trincas prof. Mario, docente di clinica chirurgica;

Canella prof. Carlo, docente di patologia e clinica medica, designato dall'Ordine dei medici;

Vedrani dott. Giuseppe, medico condotto di Copparo.

Segretario:

Bochicchio dott. Alfredo, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Ferrara, addì 5 ottobre 1956

Il prefetto: GIURA

(5094)

PREFETTURA DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visti gli articoli 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Vista la circolare n. 120 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto prefettizio n. 40704 del 27 settembre 1955, col quale venne indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

De Luca dott. Mario, vice prefetto vicario.

Componenti:

Gaglio dott. Luigi, medico provinciale;

Merlino prof. Antonio, primario ostetrico Ospedali Riuniti di Salerno;

Adinolfi dott. Vincenzo, libero esercente, specialista in ostetricia;

De Marco Angela, ostetrica condotta.

Segretario:

Bilotta dott. Gaetano, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Salerno, addì 29 settembre 1956

Il prefetto: MONDIO

(5097)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visti gli articoli 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la circolare n. 120 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto prefettizio n. 83259 del 5 aprile 1956, col quale venne indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente

De Luca dott. Mario, vice prefetto vicario.

Componenti:

Gaglio dott. Luigi, medico provinciale;

Merlino prof. Antonio, primario ostetrico Ospedali Riuniti di Salerno;

Iannello dott. Francesco, libero esercente, specialista in ostetricia;

D'Antonio Elena, ostetrica condotta.

Segretario:

D'Arienzo dott. Pietro, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Salerno, addì 29 settembre 1956

Il prefetto: MONDIO

(5098)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visti gli articoli 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la circolare n. 120 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto prefettizio n. 83259/2 del 5 aprile 1956, col quale venne indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

De Luca dott. Mario, vice prefetto vicario.

Componenti:

Gaglio dott. Luigi, medico provinciale;
Toro prof. Nicola, primario chirurgo Ospedali Riuniti di Salerno;
Gambardella dott. Michele, primario medico Ospedale civile di Nocera Inferiore;
Marotta dott. Scipione, medico condotto.

Segretario:

Trapani Bellotti dott. Gaetano, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Salerno, addì 29 settembre 1956

Il prefetto: MONDIO

(5096)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il bando di concorso per il posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1954, approvato con decreto prefettizio n. 7782 del 30 dicembre 1954;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei nel concorso per un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Firenze al 30 novembre 1954:

N.	Nominativo		Punti
1.	Gotti Renato	punti	56,990
2.	Galligani Giorgio	»	54,593
3.	Focacci Aldo	»	53,759
4.	Pacini Mario	»	50,336
5.	Confortini	»	49,113
6.	Baraldi Augusto	»	46,906
7.	Pizzirani Pirano	»	44,500
8.	Paci Innocenti Ildebrando	»	44,499
9.	Cavallini Aldo	»	43,500
10.	Torelli Enrico	»	41,946
11.	Parrini Elio	»	40,644
12.	Bertani Filiberto	»	40,250
13.	Angeli Amleto	»	39,500
14.	Del Mazza Italo	»	37,973
15.	Rosatelli Filippo	»	36,467

Firenze, addì 9 ottobre 1956

Il prefetto: BENUSSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 1593 Div. vet. del 9 ottobre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Firenze al 30 novembre 1954;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gotti Renato è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Palazzuolo Sul Senio.

Firenze, addì 9 ottobre 1956

Il prefetto: BENUSSI

(5138)

PREFETTURA DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 9321 in data 20 febbraio 1956, col quale è stato bandito il concorso plurimo, per titoli ed esami, per il conferimento della condotte veterinarie vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1955;
Vista la graduatoria degli idonei formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con il proprio decreto n. 34802 del 2 luglio 1956, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1956;
Visti gli atti relativi alla predetta Commissione e riconosciuta la regolarità;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui in narrativa:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Di Lillo Giovanni	punti	55,6498	su 100
2.	Iannucci Mario	»	55,0307	»
3.	Luciano Augusto	»	50,588	»
4.	Galiero Valentino	»	50,4475	»
5.	Urso Costantino	»	49,7278	»
6.	Vinciguerra Gaetano	»	49,45	»
7.	Negro Domenico	»	48,6493	»
8.	Binosi Ulisse	»	48,2674	»
9.	Colesanti Aldo	»	48,138	»
10.	Principe Michele	»	47.7850	»
11.	Petteruti Antonio	»	47,7825	»
12.	Perreca Raffaele	»	47,547	»
13.	Izzi Renato	»	47,4921	»
14.	Cristalli Ilario	»	47,2892	»
15.	Di Lullo Raffaele	»	47,24	»
16.	Bizzarro Pasquale	»	47,0878	»
17.	Caprio Romolo	»	46,810	»
18.	Vastano G. Giuseppe	»	46,5036	»
19.	Montemurro Nicola	»	46,3933	»
20.	Cianchetta Stanislao	»	46,084	»
21.	Bovenzi Crescenzo	»	45,8869	»
22.	Dimuccio Domenico	»	45,883	»
23.	Sangiovanni Andrea	»	45,3012	»
24.	Bischetti Daniele	»	45,172	»
25.	Pellegrini Luciano	»	45,1539	»
26.	Miranda Luigi	»	44,8235	»
27.	Vitiello Americo	»	44.6209	»
28.	Sabbatino Domenico	»	44,5556	»
29.	Bortone Luigi	»	44,526	»
30.	Viggiano Augusto	»	44,3619	»
31.	Querques Pompeo	»	44,050	»
32.	Melone Fernando	»	43,944	»
33.	Fioretti Luigi	»	43,924	»
34.	Carreras Antonio	»	43,7553	»
35.	Falcone Angelandrea	»	43,728	»
36.	Caruso Ennio	»	43,6269	»
37.	Birardi Paolo	»	43,50	»
38.	Morelli Enrico, ex aequo	»	43,50	»
39.	Vinciguerra Raffaele	»	43,4995	»
40.	Penna Alfredo	»	43,1918	»
41.	Rosa Giovanni	»	43,0148	»
42.	Mannella Angelo	»	42,8184	»
43.	Prati Arnaldo	»	42,50	»
44.	Trotta Michele	»	41,9142	»
45.	Cassani Aurelio	»	41,7091	»
46.	Raucci Antonio	»	41,6368	»
47.	Neri Egizio	»	41,50	»
48.	De Remigis Fernando	»	41,453	»
49.	Moretti Luigi	»	41,0689	»
50.	Marino Giuseppe	»	40,952	»
51.	Santilli Manlio	»	40.892	»
52.	Bologna Luigi	»	40,8064	»
53.	Bove Vincenzo	»	40,392	»
54.	Di Pierro Raffaele	»	40,30	»
55.	De Simoni Giovanni	»	40,16	»
56.	Montemurro Pietro	»	40,101	»
57.	Miccolis Leonardantonio	»	40 —	»
58.	Colucci Stefano	»	39,50	»
59.	D'Apolito Stefano	»	39,420	»
60.	Diamanti Maurizio	»	39,396	»

61. Di Nunzio Nicola	punti	39,3659	su 100
62. Vico Giuseppe	»	39,1968	»
63. Abate Giuseppe	»	39,1867	»
64. Sirsi Pasquale	»	39,1265	»
65. Megatti Fulvio	»	39 —	»
66. Marotta Pietro	»	38,9115	»
67. Gnarra Nicola	»	38,8412	»
68. Rendina Antonino	»	38,7988	»
69. Montorzi Mario	»	38,7371	»
70. Sorgente Gennaro	»	38,5435	»
71. Antonioli Fermo	»	38,50	»
72. Cabiddu Giuseppe, ex aequo	»	38,50	»
73. De Crinito Antonio	»	38,4248	»
74. Vecchione Fernando	»	38,24	»
75. Tossichetti Luigi	»	38,172	»
76. Trabucco Aniceto	»	38,004	»
77. Tempesta Francesco	»	37,9171	»
78. Papagni Francesco	»	37,32	»
79. Pierro Isidoro	»	37,28	»
80. Gaggiano Michelangelo	»	37,2662	»
81. Pesce G. Battista	»	37,132	»
82. Berchicci Nicola	»	36,50	»
83. Ciarambino Andrea, ex aequo	»	36,50	»
84. Taddeo Fernando	»	36,16	»
85. Zarone Stanislao	»	36,116	»
86. Lellis Michele	»	35,88	»
87. Bernardo Agostino	»	35,720	»
88. Iervoglini Giuseppe	»	35 —	»
89. Innocenzi Giulio, ex aequo	»	35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Caserta, addì 9 ottobre 1956

Il prefetto: TINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il precedente decreto n. 55273, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in Comuni o Consorzi di comuni della Provincia;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

Di Lillo dott. Giovanni: Marcianise;

Iannucci dott. Mario: consorzio Pignataro Maggiore - Giano Vetusto Pastorano;

Luciano dott. Augusto: consorzio Formicola - Castel di Sasso Liberi Pontelatone;

Galiero dott. Valentino: consorzio Gallo Letino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 9 ottobre 1956

Il prefetto: TINO

(5099)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 13870/A del 10 marzo 1956, con il quale sono stati attribuiti i posti di ufficiale sanitario per il cui conferimento venne indetto concorso con decreto numero 27228 del 6 giugno 1951 e successive modifiche;

Visto i successivi decreti n. 43399 del 3 agosto 1956, e n. 46243 del 22 agosto 1956, con i quali sono state apportate modificazioni al citato decreto del 10 marzo 1956;

Considerato che il dott. Scapaticci Claudio si è dimesso dal posto di ufficiale sanitario del Consorzio per il servizio di vigilanza igienica dei comuni di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di altro titolare per il posto resosi vacante;

Visto il proprio decreto n. 13870 del 10 marzo 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei;

Considerato che il candidato Romano Pasquale ha rinunziato alla assegnazione del posto sopraindicato:

che i candidati Natale Alfredo, nominato titolare del posto del Consorzio ufficiale sanitario dei comuni di Pignataro Maggiore, Giano Vetusto, Sparanise, Pastorano e Camigliano, Borrelli Carlo, nominato titolare del posto del comune di Teano hanno accettato rispettivamente i posti del Consorzio dei comuni di Casal di Principe e San Cipriano, e del Consorzio di Pignataro Maggiore, Giano Vetusto, Sparanise, Pastorano e Camigliano;

che il candidato Passeretti Matteo ha dichiarato di accettare la nomina ad ufficiale sanitario del comune di Teano;

Visto l'art. 34 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 22, 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al proprio decreto n. 13870/A del 10 marzo 1956 e successive modifiche sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni;

Il dott. Natale Alfredo è nominato titolare del posto di *ufficiale sanitario del Consorzio dei comuni di Casal di Principe* e San Cipriano d'Aversa, in luogo del posto di ufficiale sanitario dei comuni di Pignataro Maggiore, Giano Vetusto, Sparanise, Pastorano e Camigliano;

Il dott. Borrelli Carlo è nominato ufficiale sanitario del Consorzio dei comuni di Pignataro Maggiore, Giano Vetusto, Sparanise, Pastorano e Camigliano in luogo del posto di ufficiale sanitario del comune di Teano;

Il dott. Passeretti Matteo, è nominato ufficiale sanitario del comune di Teano.

Ciascuno dei sopraindicati sanitari è tenuto ad assumere servizio nel posto di cui è nominato titolare entro e non oltre giorni dieci dalla data di notifica del presente decreto, e sarà dichiarato rinunziatario dal posto ove non assuma servizio senza giustificato motivo entro detto termine.

Agli effetti economici ed agli effetti del periodo di esperimento, la nomina decorre dal giorno della effettiva assunzione in servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo della Prefettura.

Caserta, addì 2 ottobre 1956

Il prefetto: TINO

(5101)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.